

ri, Farinati, ed altre simili, secondando anche le giuste istanze per parte di alcune di esse avanzate a questa Deputazione; si fa noto a chiunque, che non vi sia persona di che grado, e condizione esser si voglia, la quale non fosse ammessa ad alcuna delle Scuole indicate, che ardisca di pregiudicare in verun modo i diritti, e privilegi delle medesime Scuole, o Fraglie in pena di L. 25., intendendosi col presente restituite al loro vigore le Leggi, Parti, Decreti, Terminazioni, e Proclami, che sussistevano in tal proposito nell'anno 1796.

II. I Pistori di questa Città, e Territorio dovranno fabbricare, vendere, e far vendere il Pane bello, ben cotto, e di giusto peso, in pena se sarà scarso di soldi dieci per oncia; come pure dovranno tenere provvedute le proprie Botteghe, e Posti di una quantità conveniente di pane, per lo meno di libbre sei, in pena di L. 25. *Pistori.*

III. Resosi abituato in qualche Pistore l'abuso di smerciare del pane mal cotto, e mescolato con Farinella, od altre Farine inferiori a solo oggetto di un indebito lucro, e considerando quanto siano perniciose tali sorta di pane, si commette ai suddetti Pistori di dover farlo ben cotto, e di buona qualità in *Suddetti.*